



Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Turgovia negli anni 2018–2020

del 20 giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
esaminata la richiesta del Cantone di Turgovia dell'8 maggio 2018;

visto il seguente contratto:

contratto dell'8 dicembre 2017 tra il Cantone di Turgovia e La Posta Svizzera sul
sistema di voto elettronico,

decreta:

1. Il Cantone di Turgovia è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali che si svolgeranno tra il 23 settembre 2018 e il 17 maggio 2020.
2. Alle prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni particolari:

¹ RS 161.1

a. condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Condizioni Cantone	Sistema di voto elettronico impiegato	Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP, nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)	Concerne le votazioni a livello			Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)	L'autorizzazione di principio è conferita per le votazioni popolari federali seguenti
			federale	cantonale	comunale		
Turgovia	Sistema della Posta Svizzera	30 %				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	23 settembre 2018 25 novembre 2018 10 febbraio 2019 19 maggio 2019 24 novembre 2019 9 febbraio 2020 17 maggio 2020

- b. l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione;
 - c. la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; il Cantone di Turgovia adotta misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione;
 - d. i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;
 - e. il Cantone di Turgovia è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di ridurre al minimo i rischi.
3. La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27*d* lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27*f* capoverso 1 lettera a ODP.
 4. La Cancelleria federale informa il governo del Cantone di Turgovia della decisione del Consiglio federale.

20 giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

